

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.

56, comma 1, lett. h) , punti 1.2 e 2 del D. Lgs del 31 marzo 2023 n. 36.


tra

L'**Azienda Servizi Vari SpA unipersonale in liquidazione S.p.A.** (di seguito detta anche solo ASV o ASV Spa o Committente), con sede in Bitonto alla via Malta s.n.c., Codice Fiscale n. 93023270726 e Partita I.V.A. n. 05458190724, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari al n. 707349/1996, in persona del Liquidatore e legale rappresentante - dott. Angelo Mancazzo, nato a Bitonto (BA) il 18/09/1958 Cod. Fisc. N. MNCNGL58P18A893Y e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

e

- l'**Avv. Alessandro BRUDAGLIO**, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA 06107150721, telefono 0883/596098, mobile _____, posta elettronica: alessandro.brudaglio@brudaglio.it, pec: alessandro.brudaglio@pec.ordineavvocatitrani.it con studio in Via Bologna n.28, Andria (BT), assicurato per la responsabilità professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con polizza n. ICNF000001.102949 stipulata con la Compagnia AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, nonché

- l'**Avv. Marco A. BRUDAGLIO**, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, Partita IVA 07340620728, telefono 0883/596098, mobile _____, posta elettronica: marco.brudaglio@brudaglio.it, pec: marco.brudaglio@pec.ordineavvocatitrani.it, con studio in Via Bologna n.28, Andria (BT), assicurato per la responsabilità professionale per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale con polizza n. ICNF000001.117299 stipulata con la Compagnia AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (entrambi di seguito denominati "professionisti");



richiamata la Determinazione del 3 luglio 2023, costituente "premessa" della presente e parte integrante e vincolante tra le parti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda servizi vari SpA unipersonale in liquidazione, affida ai professionisti che accettano, l'incarico di assistere, difendere e rappresentare l'ASV SpA, in tutte le fasi giudiziali della controversia relativa all'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 codice civile e SS nei confronti dell'Organo gestorio in relazione alla partecipazione alle gare per l'affidamento dei contratti di appalto di igiene urbana presso i Comuni di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo in Colle e di Cassano delle Murge.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

Il compenso per la prestazione commissionata ai professionisti, per lo svolgimento del suddetto incarico, sarà unico e pari alla somma derivante dall'applicazione del "valore minimo" degli artt. 1 e 11 del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre CAP (4%), rimborso forfettario (15%), IVA (ove dovuta) e rimborso delle spese anticipate, fatta salva la maggiore somma che a titolo di rifusione delle spese e competenze legali dovesse essere giudizialmente liquidata a carico della controparte e recuperata da quest'ultima; in tal caso, il compenso dovuto ai professionisti sarà pari a quanto effettivamente rimborsato da controparte a tale titolo.

Le parti danno atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura da parte di ciascuno dei professionisti. Il compenso è unico e verrà ripartito fra i professionisti nelle misure che costoro vorranno stabilire mediante presentazione delle rispettive fatture.

I pagamenti del compenso dovranno essere effettuati previa istruttoria conclusa con provvedimento esecutivo di liquidazione, subordinando l'ordinazione di pagamento alla ricezione della relativa documentazione fiscale da emettersi da parte professionista nei modi di legge.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, il giudizio/la controversia non venga portato/a a termine, il compenso sarà commisurato – in applicazione dei suddetti criteri – all'opera effettivamente espletata fino alla cessazione del rapporto professionale.

ART. 3) ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI DISTRAZIONE DELLE SPESE.

Le parti convengono l'esclusione del diritto di distrazione delle spese e competenze di lite che, in caso di esito positivo della vertenza saranno introitate direttamente a cura ed iniziativa dell'Azienda Servizi Vari SpA..

ART. 4) OBBLIGHI DELLE PARTI.

I professionisti sono tenuti all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale. Ai sensi dell'art 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013, sono tenuti, inoltre, pena la risoluzione della presente convenzione di incarico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice etico aziendale.

Dichiarano, inoltre, di non essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e si impegnano altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, c. 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.


I professionisti riconoscono che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e di essere integralmente soddisfatti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bitonto (Ba), 03/07/2023


Il Liquidatore

Dott. Angelo MANCAZZO



I Professionisti

Avv. Alessandro BRUDAGLIO



Avv. Marco A. BRUDAGLIO

